

legislazione vigente 2007 largamente positivo ed a valori ancora più elevati per il biennio successivo, in cui va peraltro scontata la loro ridotta rappresentatività.

Il differenziale tra i due valori risulta così elevato che, anche al netto della quota utilizzata a copertura degli oneri di natura corrente recati dalla legge finanziaria eccedenti i mezzi approntati dalla legge finanziaria stessa e dal decreto collegato alla manovra, residua un margine di tale entità - tenuto anche conto della stima estremamente prudentiale delle entrate - da rendere dal tutto improbabile una insufficienza delle risorse stesse per la copertura degli oneri di natura corrente previsti dalla legge finanziaria.

In merito alle modalità di svolgimento ed all'esito della sessione di bilancio, si è avuta un'ulteriore conferma della necessità di una rimeditazione complessiva della normativa vigente e di una sua riforma e superamento; rimeditazione che, a testimonianza della consapevolezza ormai acquisita della necessità di ovviare alle patologie via via aggravatesi nel corso degli ultimi anni, appare ora avviata con l'indagine conoscitiva in corso presso le Commissioni bilancio riunite sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

Anche per effetto del totale insuccesso dei collegati "fuori sessione" di carattere ordinamentale che, istituiti dalla riforma del 1999, non sono mai stati realmente operativi, le leggi finanziarie ed i provvedimenti collegati sono stati via via sovraccaricati per l'inserimento di norme eterogenee.

Il risultato di questo sovraccarico istituzionale - e di una incertezza del suo contenuto finale protrattasi per l'intera sessione di bilancio - si è tradotto anche ed ancor più quest'anno in una legge finanziaria che consta di un unico articolo suddiviso in 1364 commi, approvata nella sua totalità, come nei due precedenti esercizi, attraverso una mera mozione di fiducia.

Il pubblico impiego e l'assetto organizzativo.

12. Il raffronto tra gli obiettivi previsti dalla legge finanziaria 2006 e i risultati effettivamente conseguiti negli esercizi 2005 e 2006 mette in

evidenza le difficoltà di realizzazione delle politiche di gestione del personale pubblico stabilite dal Parlamento e dal Governo, sia per quanto attiene alla fissazione di tetti complessivi alla spesa per retribuzioni sia con riferimento alla riduzione del numero degli addetti.

Il rinnovo dei contratti, la cui stipula è stata frazionata fra il 2005 e il 2006, ha comportato un aumento complessivo dei redditi da lavoro dipendente di poco inferiore al 9 per cento nel biennio, a fronte di un obiettivo programmatico nell'ordine del 4 per cento circa.

Nel periodo, come negli anni precedenti, non si è in concreto verificata alcuna significativa riduzione delle unità di lavoro.

Deriva da quanto sopra che la stima *ex ante* degli effetti economici degli accordi collettivi non è in grado di cogliere tutti i fattori alla base di una dinamica retributiva fuori linea.

Al fine di tener sotto controllo la crescita della spesa di personale occorre innanzitutto una forte inversione di tendenza sulle metodologie sinora seguite per determinare le risorse necessarie ai rinnovi contrattuali

Nella recente relazione sul costo del lavoro pubblico negli anni 2004-2005-2006, edita nello scorso mese di maggio, la Corte ha rilevato come le organizzazioni sindacali prima dell'avvio della trattative con l'ARAN contrattano direttamente a livello politico la fissazione di incrementi retributivi superiori al tasso di inflazione reale registrato nel biennio, a fronte dei quali non viene offerta alcuna contropartita in termini di incremento della produttività dei dipendenti. Ne consegue che la contrattazione vera e propria ha per oggetto pressoché esclusivo la concessione di benefici ancora ulteriori da demandare alla contrattazione integrativa, finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziare nelle leggi finanziarie di riferimento, legate all'andamento dei bilanci delle singole amministrazioni interessate.

La predetta situazione si è puntualmente ripetuta anche con riferimento alla contrattazione in corso relativa al biennio economico 2006-2007, relativamente alla quale, in sede politica, risulta già pattuita una percentuale di incremento da concentrare prevalentemente sulle

componenti fisse della retribuzione pari al 4,86 per cento con impegno del governo ad appostare le ulteriori risorse necessarie all'interno della legge finanziaria per il 2008.

Il ritardo nella stipula dei contratti diviene così un modo per ottenere, sia pur a consuntivo del periodo, incrementi complessivi di gran lunga superiori a quelli previsti nell'accordo di luglio 1993 sulla politica dei redditi, impedendo oltretutto di correlare la retribuzione accessoria ad effettivi e documentati miglioramenti nella produttività individuale e collettiva delle diverse strutture.

Tale evenienza, osserva la Corte, è destinata a verificarsi anche in relazione al biennio 2006-2007, nonostante la sottoscrizione di uno specifico memorandum d'intesa tra il governo e le parti sociali sul lavoro pubblico e la riorganizzazione delle amministrazioni volto ad introdurre il principio della misurazione della qualità e quantità dei servizi resi dalle diverse amministrazioni, al fine di correlare il percorso professionale dei dipendenti ai risultati effettivamente conseguiti e di finalizzare l'utilizzo dei fondi unici e gli stessi contenuti della contrattazione integrativa a verificabili miglioramenti dell'azione amministrativa.

La necessità di chiudere comunque entro breve termine i contratti relativi al biennio 2006-2007, ormai in prossimità di scadenza, appare infatti incompatibile con la conclusione della complessa attività necessaria alla attuazione dei principi posti nel citato *memorandum*.

In presenza di ulteriori rinvii, il tentativo di perseguire con intento unitario e in maniera contestuale gli obiettivi di razionalizzazione dell'amministrazione e una coerente disciplina giuridica ed economica del personale rischia di restare una promessa troppe volte solennemente annunciata e mai mantenuta.

Non basta al riguardo ipotizzare una durata sperimentale di tre anni degli accordi se la conclusione degli stessi non venga tendenzialmente anticipata al momento di decorrenza degli effetti giuridici ed economici e non vengano introdotte vincolanti clausole di verifica della qualità del lavoro, quale

presupposto per la concessione di qualunque incremento retributivo superiore al mero recupero del potere di acquisto dei salari.

13. Con riferimento alla contrattazione integrativa va mantenuto fermo il principio contenuto nell'art. 1, comma 189, della Legge finanziaria 2006 che ha posto un limite complessivo alla crescita dei diversi fondi unici di amministrazione, e contestualmente in sede di contrattazione nazionale vanno posti precisi vincoli alle parti per il loro impiego, evitando il pressochè esclusivo utilizzo delle risorse per finanziare incrementi nelle componenti fisse della retribuzione ovvero la attribuzione di qualifiche superiori agli interessati.

Vanno ribadite le considerazioni già svolte circa la improcrastinabile necessità di dare rapida applicazione alle norme legislative e negoziali relative alla valutazione dei dirigenti, presupposto, in base alla legge, per la attribuzione della retribuzione di risultato, e di rivedere le norme contrattuali che prevedono in atto la salvaguardia dell'intera retribuzione di posizione anche nell'ipotesi di successiva attribuzione di un incarico di minor importanza.

Va effettuato un significativo ripensamento sulle modalità sinora seguite per determinare il trattamento spettante al personale trasferito ad una diversa amministrazione, riaffermando il principio contenuto nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fatto disatteso, della tendenziale riassorbibilità dei trattamenti conservati a titolo personale agli interessati, in attuazione del divieto di *reformatio in peius*.

Occorre altresì evitare al momento del trasferimento di concedere agli interessati una sostanziale duplicazione di benefici sommando i vantaggi propri della categoria di appartenenza a quelli previsti nel nuovo assetto ordinamentale con conseguente stabilizzazione di regimi retributivi differenziati a parità di lavoro svolto, che determinano l'avvio di processi emulativi e di rincorsa salariale.

Quanto sopra con particolare riferimento alla già avviata attuazione del processo di riordino delle attribuzioni delle Amministrazioni centrali dello

Stato, che comporta un rilevante movimento di personale tra gli enti interessati, essendo altrimenti a rischio il rispetto del principio di invarianza della spesa.

Occorre, infine, avviare una profonda opera di revisione dei sistemi informativi riguardanti la consistenza del personale e la spesa per le retribuzioni finalizzata ad un più rigoroso controllo della qualità dei dati e ad una tendenziale uniformità delle diverse aggregazioni. In particolare, le tabelle allegate al consuntivo di ciascun ministero si sono rilevate, anche relativamente all'esercizio 2006, incomplete, non omogenee tra loro e non sempre in linea con i dati utilizzati dalla Ragioneria generale dello Stato per la predisposizione del conto annuale.

14. Nella relazione dello scorso anno la Corte ebbe ad osservare che le misure di contenimento della spesa, in particolare relative al lavoro pubblico, sono collegate a disposizioni in campo organizzativo, nell'intento di realizzare obiettivi congiunti di risparmio e di razionalizzazione degli apparati.

Ed a tal proposito non può non rilevarsi che, a distanza di circa sei anni dalla modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, resta ancora in ampia parte da attuare il nuovo assetto organizzativo che dovrà derivare dalla diversa ripartizione delle funzioni amministrative fra le componenti della Repubblica.

Per quanto attiene più specificamente all'amministrazione dello Stato, i Ministeri, previsti in dodici dal decreto legislativo n. 300 del 1999, in forza della delega conferita al Governo dalla legge n. 59 del 1997 che ha dato avvio al c.d. Federalismo amministrativo a costituzione invariata, sono lievitati a quattordici con il decreto legge n. 217 del 2001 ed aumentati a diciotto con il decreto legge n. 181 del 2006.

I Dipartimenti o le Direzioni generali coordinate da un Segretario generale, che costituiscono Centri di Responsabilità e che sono chiamati a dar vita ad una stabile struttura ministeriale, hanno mutato nel tempo, nell'ambito degli stessi dicasteri, configurazione assumendo ora l'una ed ora l'altra forma e

rendendo necessario il continuo aggiornamento dei regolamenti di organizzazione che non hanno mai assunto, finora, un minimo di definitività che pur sarebbe necessaria ed hanno implicato cospicuo impiego di energie lavorative e di risorse finanziarie.

Sull'assetto organizzativo delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, incidono - da ultimo - le norme contenute nella Legge finanziaria per il 2007 che prevedono contrazioni di uffici e riduzioni di personale.

La Corte conviene che sia necessario e utile adottare misure intese a ridurre strutture ed organici esuberanti, nell'intento di limitare le relative spese e porre ordine nei conti pubblici; e ciò specie nel momento in cui, con la concentrazione della maggior parte delle funzioni amministrative negli enti locali, le amministrazioni dello Stato sono destinate ad essere ridimensionate. Ritiene peraltro che tutto ciò debba avvenire nel contesto di un'azione programmata e definita, per evitare sprechi di risorse connessi a soluzioni organizzative occasionali e non definitive.

La finanza locale e il Patto di stabilità interno.

15. Anche per la finanza locale si confermano le difficoltà di contenimento della spesa corrente: il conto consolidato delle Amministrazioni locali registra, infatti, per il 2006 un incremento di quasi il 5 per cento (contro il 3,7 per cento del totale delle Amministrazioni pubbliche). Particolarmente rapida risulta la crescita delle spese correnti delle Regioni (quasi l'8 per cento) e delle Province (5 per cento), mentre le Amministrazioni comunali hanno segnato un incremento inferiore (circa il 3 per cento). In tutte e tre i comparti (Regioni, Province e Comuni) un forte contributo all'espansione delle spese è da imputare alle retribuzioni lorde aumentate in media di poco meno del 7 per cento.

Dal punto di vista delle entrate si sono accentuati, nel 2006, fenomeni, già rilevati negli ultimi anni, che rendono difficile il mantenimento degli equilibri gestionali di bilancio.

Negli ultimi anni, infatti, la variazione delle entrate fiscali delle amministrazioni locali si è mantenuta su livelli molto inferiori a quelli dell'intero comparto delle amministrazioni pubbliche. Un risultato dovuto alla natura dei tributi destinati al finanziamento territoriale (caratterizzati da basi imponibili a crescita limitata) e ai ritardi nell'avvio del federalismo fiscale. Le imposte indirette sono cresciute nell'anno del 5,5 per cento contro il 7,8 registrato a livello nazionale, le dirette dello 0,7 per cento rispetto all'incremento del 12,4 per cento per il totale delle amministrazioni pubbliche.

I dati di contabilità nazionale confermano, quindi, il rallentamento nel processo di decentramento fiscale.

Si conferma, anche per il 2006, il giudizio sui limiti di efficacia del Patto di stabilità interno ai fini del controllo della spesa (troppo limitata è la quota di spesa "coperta" dal Patto) e della prevista ricomposizione (troppi vincoli scoraggiano il recupero degli investimenti). Le incertezze sulle fonti di finanziamento incidono inevitabilmente sulla programmazione degli investimenti. Quanto alla nuova disciplina del Patto di stabilità, sarebbe opportuno procedere verso sistemi che, pur garantendo il rispetto degli obiettivi, non ostacolassero le scelte di investimento degli enti. Da questo punto di vista l'abbandono di tetti di spesa e il passaggio ad obiettivi di saldo finanziario rappresenta un passo in avanti importante ma non sufficiente.

Va recuperata e sviluppata nel ridisegno complessivo del Patto la previsione normativa, già tratteggiata in un primo testo della finanziaria per il 2007, di un meccanismo di compensazione dell'indebitamento tra enti. Esso potrebbe rappresentare una soluzione per rendere il ricorso all'indebitamento per esigenze di investimento degli enti compatibile con il rispetto del Patto di stabilità.

Anche per il 2006 il rispetto degli obiettivi del Patto è sostanzialmente verificato per Regioni, Province e Comuni. Per le Regioni a statuto ordinario esso si è accompagnato ad una riduzione, in media, della spesa corrente al netto di quella sanitaria. Anche i Comuni soggetti al Patto hanno conosciuto

un rallentamento nella dinamica della spesa corrente. Tali risultati convivono, dunque, con andamenti, squilibri e distorsioni che concorrono al risultato non soddisfacente in tema di controllo della spesa rilevato a livello nazionale. Il quadro non rassicurante che emerge dai dati di contabilità nazionale potrebbe, infine, sottostimare l'evoluzione della spesa effettiva, in relazione all'eccessiva dilatazione della gestione extra bilancio degli enti locali e dei fenomeni di esternalizzazione nella gestione dei servizi. Si tratta di soluzioni che facilitano il rispetto dei vincoli del Patto, ma che - in mancanza di un consolidamento dei consuntivi dell'ente locale e del soggetto esterno - implicano una riduzione solo apparente delle spese dell'ente affidante.

16. L'inversione nell'andamento dei tassi di interesse che nell'ultimo anno ha segnato una crescita consistente ha prodotto un inevitabile innalzamento degli oneri a carico delle amministrazioni territoriali. Un aggravio che rischia di incidere sugli stessi equilibri economici degli enti (specie di quelli minori o con minore capacità fiscale). La difficile situazione finanziaria di alcune amministrazioni locali ha, infatti, determinato negli ultimi anni una rincorsa agli strumenti derivati, con l'obiettivo di alleggerire il costo del debito o di diluirne l'incidenza nel tempo. Tale scelta, come più volte rilevato dalla Corte, espone ad un margine di rischio. L'incertezza non è minore ma solo più accettabile allorché si tratti di garantirsi dalla variazione dei tassi o di ricalibrare lo stock complessivo del debito con una più favorevole composizione fra tassi fissi e variabili.

Particolare attenzione meritano, in particolare, le ricontrattazioni dei derivati, riscontrate con frequenza specie per gli enti locali di piccole dimensioni, allorché motivate dal valore negativo assunto dai contratti. La rimodulazione persegue in questi casi l'obiettivo di ottenere a breve un nuovo vantaggio, scontando tuttavia condizioni ulteriormente negative spalmate sugli anni futuri. La revisione delle operazioni in essere non solo aumenta la complessità degli strumenti, ma può rappresentare un ulteriore aggravio per gli enti destinato ad incidere sugli anni successivi. Occorre

perciò porre attenzione a tale fenomeno da cui possono derivare effetti a cascata con esposizioni finanziarie destinate a divenire progressivamente insostenibili.

Tale fenomeno, unitamente a quello dell'allungamento della scadenza dei debiti sottostanti e dei correlativi derivati, evidenziato anche con riferimento ad alcune Regioni, induce motivi di particolare preoccupazione per le conseguenze sulle gestioni future viepiù destinate a farsi carico degli effetti negativi loro tramandati. E' da valutare, quindi, con favore il potenziamento dell'attività di supervisione e controllo da parte del Ministero dell'economia previsto dalla finanziaria per il 2007, con la comunicazione preventiva delle operazioni derivate da parte degli enti territoriali.

La spesa sanitaria.

17. La spesa sanitaria nel 2006 ha conosciuto un tasso di crescita (5,8 per cento) ben superiore all'obiettivo programmatico, raggiungendo il 6,9 per cento del Pil e oltre il 14 per cento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche.

Sul risultato ha inciso la crescita del 7,6 per cento dei redditi da lavoro dipendente legata ai rinnovi contrattuali, nonché la spesa per consumi intermedi la cui dinamica rimane elevata anche se in rallentamento (+6,4 per cento contro il +10,6 del 2005).

Il controllo della spesa sanitaria rimane, pertanto, lo snodo fondamentale per il governo della finanza decentrata. La spesa sanitaria è cresciuta in Italia negli ultimi anni più del Pil, pur con un'incidenza sul prodotto che resta ancora al di sotto della media europea. Sono, dunque, le condizioni critiche della finanza pubblica del nostro paese che rendono necessaria una sua stabilizzazione, e quindi una intensificazione delle misure di razionalizzazione e di eliminazione delle inefficienze.

L'adeguamento delle risorse e la piena responsabilità regionale nella copertura di eccessi di spesa rispetto al profilo concordato e, per le amministrazioni in disavanzo strutturale, l'onere di gestire politiche di

rientro su basi pluriennali costituiscono una scelta coerente con l'urgenza di garantire l'avvio di un effettivo processo di risanamento. Il ricorso all'aumento delle entrate, richiesto per il ripiano dei disavanzi, responsabilizza le Regioni, ma, al fine di eliminare le aree di inappropriata e di spreco, deve essere accompagnata dalla riqualificazione degli investimenti sanitari e dalla definizione di programmi di riorganizzazione delle strutture. Per rafforzare le amministrazioni nel compito di ottenere i risparmi attesi ed evitare l'accumularsi di disavanzi sommersi è indispensabile il potenziamento dei controlli e dei monitoraggi dei processi in corso di realizzazione.

Il completamento della riforma delle pensioni.

18. In materia di spesa previdenziale, già un anno fa, nel riportare le conclusioni di un'indagine speciale condotta alla fine del 2005 con lo scopo di rivisitare pregi e limiti del processo riformatore degli anni novanta, la Corte evidenziava come, da un lato, fossero numerose le ragioni microeconomiche che avrebbero richiesto ulteriori e definitivi interventi di correzione e, dall'altro, non potesse essere data per risolta la stessa questione della sua sostenibilità macroeconomica.

Si osservava, in particolare, come l'eccessiva lunghezza del periodo di transizione verso l'assetto a regime previsto dalla legge Dini non consentisse di contrastare adeguatamente, nel breve-medio periodo, le spinte al rialzo e come, d'altra parte, tutte le proiezioni di lungo termine prefigurassero un pressoché continuo aumento della quota di prodotto necessaria a far fronte alle future erogazioni (livello massimo intorno al 15,9 per cento nel 2040 con quasi 2 punti di incremento rispetto al 2004). Si sottolineava, di conseguenza, che sarebbero state auspicabili ulteriori misure finalizzate soprattutto ad attenuare la cosiddetta "gobba" e preconstituire adeguati spazi per futuri interventi di sostegno di altre componenti della spesa sociale, sul cui fronte il nostro Paese rimane significativamente sottodimensionato (famiglia, ammortizzatori sociali, ecc).

Nel segnalare queste esigenze la Corte non mancava, peraltro, di rimarcare come il modello previdenziale italiano delineato negli anni novanta (a ripartizione, ma imperniato sul cosiddetto metodo contributivo che commisura le prestazioni al "capitale accumulato" e alla speranza di vita al momento del pensionamento) avesse il pregio di evitare il rischio di dovere in futuro continuare ad accollare una parte degli oneri pensionistici alla collettività; il tutto nel presupposto che, così come previsto dalla legge 335/1995, i coefficienti di trasformazione del monte retributivo in rendite fossero aggiornati per riflettere l'effettiva speranza di vita dei pensionandi.

Le innovazioni legislative operate nella scorsa legislatura (riforma Maroni-Tremonti) non hanno affrontato le residue problematicità microeconomiche cui si accennava, ma hanno assicurato – pur se attraverso un intervento restrittivo sui requisiti anagrafici per l'accesso alle pensioni di anzianità - significativi risparmi di spesa: secondo le valutazioni ufficiali, circa 7 decimi di Pil a regime (a partire dal 2013).

A parte ogni considerazione su possibili ulteriori interventi di correzione, la Corte ha comunque in più occasioni notato come, secondo le più accreditate analisi di comparazione internazionale, l'Italia registrerà "a regime" un incremento degli oneri previdenziali inferiore ad altri importanti Paesi Europei; un risultato apprezzato in sede internazionale e che ha accresciuto in questi anni la credibilità del complessivo processo di riequilibrio strutturale dei nostri conti pubblici (anche in linea con quanto dettato dal nuovo Patto di stabilità e crescita che impone di guardare non solo agli andamenti a breve ma anche alla sostenibilità di lungo termine). Un ulteriore effetto positivo potrebbe derivare dalla modifica dei criteri che regolano la possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, al fine – tra l'altro – di contribuire all'emersione del lavoro sommerso.

Con la Legge finanziaria per il 2007 è stato deciso di anticipare di un anno l'entrata in vigore della disciplina in materia di previdenza complementare prevista dal decreto legislativo n. 252/2005 per il primo gennaio 2008. A fronte di tale importante scelta nulla è stato ancora deciso in materia di aggiornamento dei coefficienti di trasformazione. E' da osservare che la revisione periodica dei coefficienti è un elemento fondamentale anche delle

proiezioni di medio-lungo termine della spesa pensionistica e che, in mancanza di essa, si verificherebbe una maggiore e crescente incidenza della spesa sul Pil. In proposito, si confermano le perplessità sulla scelta legislativa che ha previsto – in luogo di un semplice meccanismo automatico di adeguamento – un complesso procedimento di revisione dei coefficienti, che implica il coinvolgimento di numerosi soggetti. L'automatismo consentirebbe, tra l'altro, con correzioni più frequenti, di rendere meno sensibili gli effetti delle revisioni.

Ora, il mancato aggiornamento dei coefficienti di trasformazione o anche l'adozione di interventi solo parziali (con l'aggiornamento limitato a particolari comparti produttivi o tipologie di lavoratori) vanno considerati con preoccupazione: le ricadute in termini di tendenze di lungo periodo del rapporto tra spesa per pensioni e Pil sarebbero tali da rimettere in discussione gli equilibri dei conti pubblici.

E' stato argomentato che il rinvio della revisione dei coefficienti sarebbe giustificato dall'esigenza di non abbassare ulteriormente i tassi di copertura delle pensioni future, quelle riservate a giovani che, rientrando pienamente nel sistema di calcolo contributivo, subiranno, per questa ragione, una forte decurtazione dei trattamenti rispetto ai pensionati attuali o ai pensionandi del futuro più prossimo.

In proposito, la Corte osserva che sarebbe difficilmente comprensibile, dal punto di vista delle buone pratiche di bilancio e del necessario riequilibrio della finanza pubblica, la rinuncia al completamento della riforma pensionistica nel presupposto che tale rinuncia consentirebbe di soddisfare esigenze sociali di natura diversa.

La salvaguardia delle proprietà fondamentali del nuovo modello pensionistico non dovrebbe esser posta in conflitto con l'obiettivo che i livelli delle future pensioni non scendano al di sotto di un limite socialmente accettabile.

Sembra invece importante che ciascuno dei pezzi del mosaico della spesa sociale abbia una sua intrinseca coerenza ed efficienza. Ma costruire da oggi le condizioni per la messa a punto di un sistema di *welfare* più adeguato, capace di contrastare fenomeni di povertà e di esclusione sociale, significa

essere rigorosi gestori delle finanze pubbliche, condizione imprescindibile per preparare un contesto in cui previdenza integrativa, da un lato, e percorsi lavorativi meno discontinui, dall'altro, possano ridurre alla base il rischio di dover erogare ai pensionati del futuro trattamenti inadeguati.